

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare del Partito repubblicano
«per la protezione della Svizzera»**

(Quarta iniziativa contro l'inforestierimento)

(Dell'8 ottobre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista l'iniziativa popolare «per la protezione della Svizzera», depositata il 12 marzo 1974 ¹⁾ dal Partito repubblicano;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 1976 ²⁾,

decreta:

Art. 1

¹⁾ L'iniziativa popolare «per la protezione della Svizzera», depositata il 12 marzo 1974 dal Partito repubblicano, è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

²⁾ L'iniziativa è del seguente tenore:

Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:

I

Articolo 64 quater (nuovo)

1. La Confederazione provvede affinché il numero degli stranieri, domiciliati e dimoranti, residenti in Svizzera, non superi il 12,5 per cento della popolazione svizzera residente.
2. Se il numero degli stranieri a beneficio di un permesso di domicilio o di dimora supera il 12,5 per cento del numero dei cittadini svizzeri secondo l'ultimo censimento della popolazione entrano in vigore, in deroga all'articolo 69^{ter}, le seguenti disposizioni:

¹⁾ FF 1974 I 1165

²⁾ FF 1976 I 1317

La Confederazione limita la validità di tutti i nuovi permessi di dimora e di tutte le proroghe di detti permessi in modo che il cittadino straniero non possa far valere alcun diritto ad ottenere il domicilio.

3. Come unico provvedimento di lotta contro l'inforestierimento mediante la naturalizzazione agevolata, il Consiglio federale può stabilire, in virtù dell'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione, che il figlio nato da genitori stranieri sia cittadino svizzero fin dalla nascita quando la madre sia stata cittadina svizzera dalla nascita e i genitori abbiano il loro domicilio nella Svizzera al momento della nascita del figlio.
4. Non sono contati nel numero degli stranieri e sono esclusi così dalle misure contro l'inforestierimento: gli stagionali, i frontalieri, i docenti e gli allievi di istituti superiori d'insegnamento, i rifugiati politici, gli ammalati, i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali.
5. Il personale straniero deve essere accordato di preferenza a aziende di importanti prestazioni comunitarie, quali ospedali, case di riposo e case di cura, servizi pubblici, agricoltura, industria alberghiera, industria alimentare, piccole imprese artigianali, servizi familiari.
6. La Confederazione provvede affinché nessun lavoratore svizzero possa essere licenziato, per motivi di razionalizzazione o a cagione di provvedimenti restrittivi, fintanto che nella stessa azienda e nella stessa categoria professionale siano occupati degli stranieri.

II

- a. L'articolo 69^{quater} entra in vigore non appena l'Assemblea federale ne abbia accertata l'approvazione da parte del popolo e dei Cantoni.
- b. La misura secondo I, 1: La riduzione dell'effettivo degli stranieri al 12,5 per cento del numero dei cittadini svizzeri deve essere realizzata entro dieci anni.

Art. 2

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 8 ottobre 1976

Il presidente, **Etter**
Il segretario, **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 8 ottobre 1976

Il presidente, **Wenk**
Il segretario, **Sauvant**

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare del Partito repubblicano «per la protezione della Svizzera» (Quarta iniziativa contro l'inforestierimento) (Dell'8 ottobre 1976)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1976
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.10.1976
Date	
Data	
Seite	671-672
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 022

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.